



Città di
MERATE

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DEL SETTORE N. 14 IN DATA 19-06-2023

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO - ESERCIZIO PUBBLICO

IL SINDACO

VISTO l'esposto prevenuto in data 13.03.2023, prot. n. 9913, col quale venivano segnalati i continui e rilevanti disturbi di natura acustica, causati dall'attività di pubblico esercizio svolta dalla Società NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S. - con insegna NO HYPE MERATE'S - P.IVA/C.F. 12043300966 con sede legale in Paullo (MI) Via del Ronco n.16 ed attività in Merate (Lc) P.zza della Vittoria n.8;

DATO ATTO che con nota prot. n.10455 del 27.03.2023 il Comune di Merate ha trasmesso ad A.R.P.A. Lombardia Dipartimento Lecco-Sondrio l'esposto di cui sopra, al fine di verificare le emissioni rumorose prodotte dalla birreria NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S. situata in P.zza della Vittoria n.8 Merate (LC);

PRESO ATTO che con nota prot. n. 23742 del 12.06.2023 di A.R.P.A. Lombardia Dipartimento Lecco-Sondrio venivano comunicati gli esiti dell'indagine fonometrica eseguita dai tecnici di A.R.P.A. Lombardia Dipartimento Lecco-Sondrio, al fine di valutare il disturbo prodotto dall'attività della ditta suddetta;

RILEVATO che dagli esiti dell'accertamento risulta che le emissioni acustiche prodotte dall'attività del pubblico esercizio sopra citato eccedono il limite differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14.11.1997;

CONSIDERATO che quanto sopra costituisce inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica;

VISTA la legge n.447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", come modificata dal D.lgs. n.42/2017;

VISTO il DPCM 14.11.1997 "Determinazione valori limite delle sorgente sonore";

VISTO il D.M. 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";

VISTA la Legge Regionale n.13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.05.2007 "Variante alla classificazione acustica del territorio – esame osservazioni ed approvazione definitiva";

VISTO il D.lgs. n.267/2000;

ORDINA

alla Società NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S. con sede legale in Paullo (MI) Via del Ronco n.16 ed attività in Merate (Lc) P.zza della Vittoria n.8, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Consigliere Sig. *omissis* c.f. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis* Via *omissis* n. *omissis* quanto segue:

1. di adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, in particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;
2. di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica acustica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro sessanta giorni dal rilascio dei permessi necessari per la realizzazione di eventuali opere, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
3. di rispettare gli orari di esercizio indicati nella S.C.I.A pervenuta al "Portale Impresa in un giorno" del Comune di Merate con pratica n. 12043300966-210322-1258 e successive modifiche e integrazioni, raccomandando il rispetto dei decibel diurni e notturni previsti per la zona;
4. di rispettare il numero dei posti a sedere esterni indicati nella S.C.I.A pervenuta al "Portale Impresa in un giorno" del Comune di Merate con pratica n. 12043300966-210322-1258 e qui di seguito riportati: max. n.12;

INCARICA

gli uffici Comunali preposti, per quanto di competenza, al fine di provvedere:

- a) tramite l'Ufficio Suap alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società obbligata come meglio distinto nella parte dispositiva;
- b) alla trasmissione di copia del presente provvedimento all'ARPA di Lecco Dipartimento di Oggiono;
- c) alla trasmissione di copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale di Merate.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente territorialmente da notificarsi a questo Comune entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della presente.

IL SINDACO

MASSIMO AUGUSTO PANZERI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*